

**INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO(COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING) CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018**  
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE  
*CIRCOLARE BANCA D'ITALIA N. 285/2013 – PARTE PRIMA – TITOLO III – CAPITOLO 2 – Allegato A*

**a) DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ E NATURA DELL'ATTIVITÀ:**

**BANCA CENTRO EMILIA - CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop.va** (ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale):

17.1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari e, ove autorizzati, assicurativi consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità competente. La Società svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non Soci.

17.2. La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative, nonché azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150ter, comma 2, del TUB, in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

17.3. La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegna preventivamente i titoli, in caso di vendita.

17.4. Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la Società non assumerà posizioni speculative. In particolare, la Società: conterrà la propria posizione netta complessiva aperta in cambi entro il 2% dei fondi propri, innalzabile al 5% con l'approvazione della Capogruppo; potrà stipulare contratti a termine (su strumenti finanziari e valute) e altri contratti derivati di copertura di rischi assunti dalla stessa. (...)

17.5. In ogni caso la Società non potrà remunerare gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione ai Soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

17.6. La Società potrà assumere partecipazioni nei limiti determinati dall'Autorità competente.

**b) FATTURATO:** (espresso come valore del margine di intermediazione di cui alla voce 120 del Conto Economico di bilancio al 31 dicembre 2018) **€ 22.296.949**

**c) NUMERO DI DIPENDENTI SU BASE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO<sup>1</sup>: **94,80****

**d) UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE** (voce 260 del Conto Economico di bilancio al 31 dicembre 2018): **€ 3.209.302**

**e) IMPOSTE SULL'UTILE** (voce 270 del Conto Economico di bilancio al 31 dicembre 2018): **€ (1.014.784)**

**f) CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI** (inteso come contributi ricevuti da Amministrazioni Pubbliche)<sup>2</sup>:

Per quanto riguarda l'operatività di Banca Centro Emilia si ritiene possa assumere rilevanza ai fini dell'informativa prevista ex L. 214/2017 la contabilizzazione dei proventi a voce 200 "Altri Proventi" del Conto Economico a fronte del recupero delle spese di istruttoria e di gestione dei finanziamenti agevolati erogati a favore dei soggetti che hanno subito danni a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio dell'Emilia nel mese di maggio 2012.

I predetti proventi sono corrisposti alla Banca attraverso il riconoscimento di crediti d'imposta di pari importo che sono utilizzati in compensazione con i versamenti fiscali dovuti all'Erario.

Nell'esercizio 2018 sono stati contabilizzati proventi per E. 135 mila per rifusione spese di gestione in sede di erogazione di finanziamenti finalizzati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa ed a uso produttivo (inclusi impianti e macchinari) o alla sostituzione dei beni danneggiati ammessi al contributo di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012 n. 122 (ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; art. 1 comma. 374 L. 228/2012).

La controparte di riferimento è individuata nell'Amministrazione Centrale dello Stato Italiano (Ministero dell'Economia e Finanze).

<sup>1</sup> Il "Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno" è determinato, in aderenza alle Disposizioni in argomento, come rapporto tra il monte ore lavorato complessivamente da tutti i dipendenti (esclusi gli straordinari) e il totale annuo previsto contrattualmente per un dipendente assunto a tempo pieno (il dato è stato fornito a cura dell'Ufficio Stipendi della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna e del Servizio Stipendi di Servizi Bancari Associati SpA cons.).

<sup>2</sup> Tale voce non include le operazioni poste in essere dalle banche centrali per finalità di stabilità finanziaria oppure le operazioni aventi l'obiettivo di facilitare il meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Analogamente non sono state prese in considerazione eventuali operazioni che rientrano negli schemi in materia di aiuti di Stato approvati dalla Commissione europea.